

Civile Ord. Sez. 5 Num. 22742 Anno 2026  
Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA  
Relatore: TRINCI ALESSANDRO  
Data pubblicazione: 06/07/2026



### **ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 8055/2024 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

-ricorrente-

contro

Lan S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore

-intimato-

avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del  
Lazio n. 5370/2023 depositata il 28/09/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dal  
Consigliere Alessandro Trinci.

### **FATTI DI CAUSA**

Con atto di accertamento n. TK3036302240/2019, emesso in relazione  
all'anno di imposta 2015, l'Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione

dalla Lan S.r.l. maggiore IVA, IRES e IRAP, oltre sanzioni e interessi, contestando la soggettiva inesistenza di operazioni di acquisto di materiale tecnologico dalle società Gamma S.r.l. e XJ458 S.p.a., ritenute società "filtro", che a loro volta acquistavano da società ritenute "cartiere", nell'ambito di una c.d. "frode carosello", e violazioni relative agli obblighi di registrazione degli acquisti effettuati in regime di inversione contabile.

La Commissione Tributaria Provinciale, adita dalla società contribuente, accoglieva il ricorso ritenendo che la Lan S.r.l. avesse agito in buona fede sulla base di una serie di elementi: mancanza di collegamenti con le società fornitrici, assenza di dichiarazioni di terzi che coinvolgevano la ricorrente nella frode, assenza di retrocessione del prezzo di acquisto, prezzi praticati in linea con quelli di mercato, acquisti effettuati on line.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado respingeva l'appello dell'Agenzia delle Entrate condividendo il ragionamento dei primi giudici e osservando che: a) non erano stati indicati i risultati dell'indagine penale connessa; b) le società fornitrici, nello schema della frode, non erano le "cartiere" ma i "filtri"; c) per altre annualità la pretesa dell'amministrazione finanziaria era stata ritenuta illegittima dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado; d) le risposte ai questionari sottoposti ai rivenditori ufficiali dei medesimi prodotti dovevano ritenersi inaffidabili; e) la fluttuazione dei prezzi dei prodotti tecnologici doveva considerarsi fisiologica.

Avverso la suddetta sentenza, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Lan S.r.l. è rimasta intimata.

Per la decisione è stata fissata l'udienza camerale del 26.05.2026.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate eccepisce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.

1.1. Osserva la ricorrente che, sebbene la contribuente avesse chiesto in primo grado l'annullamento dell'avviso di accertamento, i motivi di merito dell'impugnazione attenevano esclusivamente al recupero dell'IVA detratta indebitamente in ragione dell'inesistenza delle operazioni, mentre nessuna contestazione era stata mossa in relazione al recupero dei costi ritenuti indeducibili e alla sanzione per omessa integrazione e registrazione delle operazioni effettuate in regime di inversione contabile. I giudici di primo grado, nell'accogliere il ricorso, annullavano integralmente l'atto impugnato, incorrendo, così, nel vizio di ultrapetizione, non avendo rilevato la mancata contestazione dei rilievi relativi ai costi indeducibili e all'omessa integrazione e registrazione delle operazioni effettuate in regime di inversione contabile. Nonostante il vizio fosse stato rilevato ed eccepito nell'atto di appello, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, dichiarando l'appello infondato, si è limitata a rigettare il gravame occupandosi solo delle violazioni in materia IVA, per l'asserita fatturazione soggettivamente inesistente, senza provvedere ad esaminare il capo della domanda relativo al vizio di ultrapetizione in cui era incorso il giudice di prime cure.

2. Con il secondo motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate ha eccepito, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c.

2.1. Ritiene la ricorrente che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado sia incorsa nel vizio dedotto, confermando le spese di primo grado e condannando l'Ufficio a quelle del secondo grado, atteso che, se avesse (come doveva) esaminato la (parziale) illegittimità della sentenza di primo grado per vizio di ultrapetizione, data la soccombenza reciproca tra le parti, le spese di entrambi i gradi del giudizio avrebbero dovuto essere compensate parzialmente o per intero.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato.

3.1. Dal P.V.C. allegato dalla ricorrente, accessibile a questa Corte vertendosi in ipotesi di *error in procedendo*, si desume che l'avviso di accertamento impugnato dalla contribuente conteneva tre pretese impositive: 1) violazioni in materia di IVA conseguenti al compimento di operazioni soggettivamente inesistenti; 2) violazioni in materia di IRES ed IRAP conseguenti alla indebita deduzione di costi; 3) violazioni relative agli obblighi di registrazione degli acquisti effettuati in regime di inversione contabile.

La società contribuente impugnava il suddetto accertamento eccependone il difetto di motivazione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, l'incompetenza dell'ufficio accertatore e l'infondatezza della pretesa tributaria in ordine alla inesistenza soggettiva delle operazioni. Dunque, i motivi che investivano l'atto di accertamento nella sua integralità atenevano al difetto di motivazione, alla violazione del contraddittorio endoprocedimentale e all'incompetenza dell'ufficio accertatore. A fronte di tali deduzioni, i giudici di primo grado si sono concentrati sulla conoscenza o conoscibilità della frode fiscale da parte della Lan S.r.l., giungendo ad annullare integralmente l'atto di accertamento sulla base della ritenuta sussistenza della buona fede da parte della contribuente. Nella parte della sentenza dedicata allo svolgimento dei fatti, i giudici di secondo grado danno conto che il ricorso concerneva solo il primo rilievo e ciononostante rigettano l'appello contro la sentenza che aveva integralmente annullato l'avviso. Stante l'autonomo fondamento delle pretese tributarie condensate nell'atto di accertamento impugnato, il silenzio dei Giudici di secondo grado sullo specifico motivo di gravame, che devolveva loro la verifica del rispetto del principio di correlazione fra il chiesto e il pronunciato da parte dei primi giudici, che nulla hanno detto sui motivi di ricorso che investivano l'atto nella sua interezza, non può certo configurare un rigetto implicito della domanda, posto che non si verte in alcuna ipotesi di assorbimento.

4. Anche il secondo motivo di ricorso merita accoglimento, in quanto il mancato rilievo del vizio di ultrapetizione ha condizionato la statuizione sulle spese, che non ha tenuto conto della parziale illegittimità della sentenza impugnata.

5. Pertanto, vanno accolti entrambi i motivi di ricorso e la sentenza deve essere cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sul regolamento delle spese.

**P.Q.M.**

la Corte accoglie entrambi i motivi di ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando, per un nuovo esame, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/05/2026.

La Presidente

Angelina-Maria Perrino